

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI



Il sindaco Avv. Francesco Gaudieri e l'assessore Avv. Maria Rosaria Punzo sottopongono all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO

- Che il Comune di Marano di Napoli, il Comune di Calvizzano, il Comune di Mugnano, il Comune di Melito, il Comune di Qualiano ed il Comune di Villaricca formano attualmente il circondario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli;
- Che il D.lgs. n. 156 del 7/9/2012 pubblicato in G.U. il 12/9/2012 (di seguito semplicemente Legge), in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, nell'ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha disposto la soppressione, tra gli altri, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli accorpandolo all'Ufficio di Napoli Nord;
- Che l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 156/2012, prevede che i comuni interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;

- Che in data 08.11.2012 e 29.04.2013 sono state proposte istanze di mantenimento dell'ufficio giudiziario del Giudice di Pace – sez. distaccata di Marano di Napoli, presso il territorio di Marano;
- Che con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 74279 del 07.03.2014 ed in particolare con l'art. 6 è stato previsto che: *“Gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione all'Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con le medesime modalità indicate all'articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. All'esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verrà dato avvio, secondo i termini e le modalità indicati dall'Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data e' fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.*
- Che con la circolare del Ministero della Giustizia di istruzioni per l'attuazione del D.M. 07 marzo 2014 è stato chiarito che: *“entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del D.M. 07 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento. In particolare, a pena di decadenza, devono comunicare a questa amministrazione : a) i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare a formazione; b) l'esatta ubicazione della sede comunale*

prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; c) il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati”.

- Che gli enti costituiti, consapevoli della rilevanza sociale della funzione del giudice di prossimità, in pari tempo irrinunciabile presidio di legalità per territori ad alto tasso criminale e condizione indispensabile per una migliore fruibilità da parte dei cittadini del servizio giustizia, intendono continuare a garantire alla cittadinanza locale l'erogazione del servizio;
- Che tenuto conto delle innegabili e note difficoltà finanziarie in cui versano tutti gli enti locali, lo strumento di gestione associata dei servizi pubblici predisposto dall'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sembra essere quello più idoneo per il perseguimento della dichiarata finalità per cui la gestione dell'istituenda Sezione Distaccata che provvederà ad erogare sui territori interessati il servizio giustizia di competenza del Giudice di Pace è disciplinata dalle norme di cui alla presente convenzione;
- Che il Comune di Villaricca con la presente conferma la volontà di aderire alla convenzione il cui schema allegato alla presente contiene i cui patti stabiliscono gli impegni che gli enti andranno ad assumere;
- Che si rende necessario proporre all'attenzione del massimo consesso comunale lo schema di convenzione per il Servizio di che trattasi.

Ritenuto di dover approvare lo schema di Convenzione;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera c del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Per i motivi suesposti e che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente,

- approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano, di seguito allegato per formare con il presente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Demandare alla competenza del Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti consequenziali ivi compreso l'inserimento nel redigendo bilancio di previsione – esercizio finanziario 2014 - della previsione di spesa discendente dall'impegno finanziario per l'Ente, in relazione agli oneri a carico del Comune, scaturenti dalla convenzione sottoscritta;
- Dichiarare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267/2000, e dell'art. 137, comma 4, dello Statuto, immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Con voti favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente senza alcuna riserva.

DICHIARARE la presente con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 8, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Approvazione Convenzione gestione associata Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli.

Fonorelli /

Li: 20 / 06/ 2014

II RESPONSABILE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso
Il Ragioniere Generale
Dot.ssa Maria TOPO

In ordine alla regolarità contabile:

Approvazione Convenzione gestione associata Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli.

Fonorelli /

Li: 20 / 06/2014

IL RAGIONIERE GENERALE
D.ssa Maria Topo